CAMERA DEI DEPUTATI N. 1011

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato AYALA

Modifica dell'articolo 77 della Costituzione

Presentata il 22 luglio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La *vexata quaestio* concernente l'abuso del ricorso alla decretazione d'urgenza a norma dell'articolo 77 della Costituzione appare ben lontana dall'essere risolta.

Anche l'attuale Governo, il primo della XII legislatura, non riesce a sottrarsi all'indiscriminato ricorso alla decretazione in questione.

La vicenda riguardante il cosiddetto « decreto Biondi », al di là delle difformi opinioni sulla sua costituzionalità, ha riproposto in termini laceranti per l'opinione pubblica la necessità di procedere ad una nuova formulazione dell'articolo 77 citato.

Come è noto la Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, istituita nel corso della XI legislatura, ha affrontato il problema giungendo anche a licenziare un preciso nuovo articolato.

Tale lavoro va tradotto immediatamente in una proposta di legge di riforma costituzionale. L'obiettivo da conseguire non è soltanto quello di circoscrivere l'uso improprio del potere di decretazione, ma anche quello di porre fine al distorto uso delle leggi di conversione come provvedimenti di legge *omnibus*, nonché di conferire omogeneità e specificità alle misure contenute in ciascun decreto e, infine, di impedire sia la riproposizione di decreti non convertiti in legge, sia di ripristinare l'efficacia di norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.

Il nuovo testo dell'articolo 77 che si propone, se approvato, ristabilirà di certo, innanzitutto, una chiara distinzione di ruoli e connesse responsabilità istituzionali tra potere legislativo ed esecutivo. Risulterà, inoltre, ridefinita, in termini netti e

chiari, la funzione ed il ruolo che la nostra Costituzione assegna al Parlamento. A tal fine appare adeguato introdurre:

a) la tassativa elencazione delle materie nel cui ambito, ricorrendo ragioni di necessità ed urgenza, è consentita da parte del Governo l'adozione di provvedimenti provvisori aventi forza di legge;

b) la limitazione di tali materie alle seguenti: sicurezza nazionale, calamità naturali, norme finanziarie che debbano entrare immediatamente in vigore, recepimento ed attuazione di norme comunitarie, per il solo caso in cui dal ritardo della loro entrata in vigore possa derivare responsabilità per inadempimento di obblighi comunitari;

c) la esplicitazione e costituzionalizzazione del vincolo alla specificità ed omogeneità di contenuto dei decreti legge;

d) il divieto per il Governo di rinnovare le disposizioni contenute in decreti non convertiti in legge, o di ripristinare l'efficacia di disposizioni ritenute illegittime dalla Corte costituzionale.

È, infine, di tutta evidenza che la proposta in argomento troverà la sua piena *ratio* allorquando interverranno adeguate riforme tendenti a ridimensionare l'abnorme iperlegificazione del nostro ordinamento per effetto, soprattutto, di un più ricco potere di regolamentazione del Governo e dell'ampliamento della sfera legislativa attribuita alle regioni. Ma è di altrettanta evidenza la necessità di avviare, innanzitutto, la proposta riformulazione dell'articolo 77 della Costituzione, al fine, soprattutto, di ristabilire e consolidare la centralità del ruolo istituzionale del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 77. – Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge in casi di necessità ed urgenza concernenti la sicurezza nazionale, le calamità naturali, l'introduzione di norme finanziarie che debbano entrare immediatemente in vigore o il recepimento e l'attuazione di atti normativi delle Comunità europee, quando dalla mancata tempestiva adozione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato per inadempimento di obblighi comunitari. Il Governo deve, il giorno stesso, presentare il decreto alle Camere chiedendo la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

Il Governo non può, mediante decreti, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, né ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.

I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico ed omogeneo.

Le Camere sono tenute a deliberare sulla conversione in legge dei decreti entro sessanta giorni dalla pubblicazione e non possono modificarli salvo che per quanto attiene alla copertura degli oneri finanziari. I regolamenti parlamentari attribuiscono ai Presidenti i poteri necessari.

I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro sessanta giorni non sono convertiti in legge. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1011
Lire 500